

N. 03699/2012REG.PROV.COLL.
N. 02387/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2012, proposto da:
FERRANTE ROSARIA ASSUNTA, rappresentata e difesa dagli
avv. Monica Tagliatela e Giovanni Tagliatela, con domicilio eletto
presso Giovanni Tagliatela in Roma, viale Castrense, n. 7;

contro

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del
sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, n. 8854 del 29
dicembre 2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO
GIURIDICO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DI UN
RAPPORTO DI LAVORO SCOLASTICO SUBORDINATO;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 il Cons.

Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Tagliatela;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la decisione n. 8854 del 29 dicembre 2009 il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, in parziale riforma della sentenza n. 9621 del 18 giugno 2004 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V (che, accogliendo in parte, il ricorso proposto da Rosaria Assunta Ferrante aveva dichiarato nullo il rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Santa Maria Capua Vetere, riconoscendo tuttavia ex art. 2126 C.C. il diritto alle differenze retributive ed alla regolarizzazione contribuiva, salva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. della somme spettanti maturate prima del 3 febbraio 1990), ha ritenuto fondato il motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento dell'indennità di fine servizio, per la quale non si era verificata l'eccezionale prescrizione (respingendo invece il motivo relativo all'asserita erronea applicazione della prescrizione quinquennale sulle somme spettanti a titolo di differenze retributive).

2. Con ricorso notificato il 16 marzo 2012 l'interessata, ricordato che, malgrado la notifica in data 11 febbraio 2010 della citata decisione n. 8854 del 29 dicembre 2009, l'amministrazione comunale non aveva

provveduto alla sua spontanea esecuzione, ha chiesto al Consiglio di Stato di voler disporre a tale fine la nomina di apposito commissario ad acta per la determinazione e liquidazione delle differenze retributive spettanti e dell'indennità di fine servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché per la regolarizzazione della posizione previdenziale mediante il versamento dei contributi previdenziali.

L'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

3. All'udienza in camera di consiglio, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso per l'ottemperanza è fondato e deve essere accolto.

4.1. L'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 23 novembre 2007, n. 6018; 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512).

Detta verifica, che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n.

1964) comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (tra le più recenti, C.d.S., sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312; sez. V, 7 gennaio 2009, n. 10): di conseguenza in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459).

4.2. Ciò premesso in linea generale, la Sezione osserva che nel caso di specie non può dubitarsi che per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. V, n. 9621 del 18 giugno 2004, parzialmente riformata dalla decisione di questa Sezione n. 8854 del 29 dicembre 2009, nonché per effetto di quest’ultima, il Comune di Santa Maria Capua Vetere è stato condannato: a) alla regolarizzazione previdenziale della posizione della ricorrente per l’intero periodo di servizio prestato; b) al pagamento per lo stesso predetto periodo delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto stabilito per la corrispondente qualifica dal CCNL, dal 3 febbraio 1990 al 31 maggio 1992; c) al pagamento dell’indennità di fine servizio, il tutto oltre

interessi legali e rivalutazione monetaria.

4.3, Come emerge dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente l'amministrazione intimata non ha integralmente adempiuto a tale obbligo; a tal fine infatti non può essere considerata sufficiente ed esaustiva la nota prot. 18804 del 26 maggio 2011 con cui la predetta amministrazione ha rappresentato di aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, essendovi stata sul punto puntuale contestazione.

Deve essere ordinato al Comune di Santa Maria Capua Vetere di dare piena, completa ed integrale esecuzione alla ricordata decisione della V sezione di questo Consiglio di Stato n. 8854 del 29 dicembre 2009 entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se precedente, della presente decisione, nominando, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Caserta o suo delegato, cui l'interessata potrà rivolgersi direttamente facendo constare l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.

Ai fini del calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria si dovrà tener conto dei principi richiamati nella sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 18 del 13 ottobre 2011.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Rosaria Assunta Ferrante per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione n. 8854 del 29 dicembre 2009 della V[^] Sezione del Consiglio di Stato, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di S. Maria Capua Vetere di darvi esecuzione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se precedente, della presente decisione, nei sensi indicati in motivazione.

Nomina per il caso di ulteriore adempimento quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta o suo delegato, al quale la ricorrente potrà rivolgersi direttamente, una volta spirato il termine assegnato per l'adempimento.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che, in ragione della peculiarità della fattispecie e della pluralità di cause identiche decise nella stessa udienza odierna, si liquidano complessivamente in €. 500,00 (euro cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)